



PROVINCIA
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 744 / 2017

Lodi 27-09-2017

(- 744 - 2017)

OGGETTO: NUOVA SIDAP SRL – SEDE LEGALE IN COMUNE DI NOVARA, VIA L. GIULIETTI, 9 ED INSEDIAMENTO COMMERCIALE UBICATO IN COMUNE DI SORDIO, S.S. 9 - EMILIA KM 307+825 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/6/2017 del 01 Febbraio 2017 così come integrato con il Decreto REGDP/47/2017 del 17 Luglio 2017;

RICHIAMATE IN PARTICOLARE:

- il DPR 13 marzo 2013, n 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;

VISTE:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 25/11/2015 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi dalla società “NUOVA SIDAP Srl” con sede legale in Comune di Novara, Via L. Giulietti, 9 ed insediamento commerciale ubicato in Comune di Sordio, S.S. 9 - Emilia Km 307+825;
- la nota acquisita in atti con prot. prov. 1808 del 26/01/2016, con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi ha trasmesso la sopra citata domanda corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art.4 c. 1 del DPR 59/2013 e che costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- scarico nel corpo idrico superficiale denominato "colatore Boienta" delle acque meteoriche ed industriali, e sul suolo delle acque reflue domestiche, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi;

VISTO l'allegato tecnico predisposto dall'Unità Operativa Tutela Ambientale della Provincia di Lodi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che l'attività principale svolta presso l'insediamento è la rivendita al dettaglio di carburante per autotrazione, con annesso bar ed autolavaggio;
- che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è conclusa con esito favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;
- che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza;
- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la società "NUOVA SIDAP Srl" con sede legale in Comune di Novara, Via L. Giulietti, 9 ed insediamento commerciale ubicato in Comune di Sordio, S.S. 9 - Emilia Km 307+825, riguardante il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera a):
 - autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale denominato "colatore Boienta" delle acque meteoriche ed industriali, e sul suolo delle acque reflue domestiche, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'"*Allegato Tecnico Scarichi*" e così come illustrato nella "*RETE FOGNARIA*", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'attività principale svolta presso l'insediamento è la rivendita al dettaglio di carburante per autotrazione, con annesso bar ed autolavaggio
3. di far presente alla società "NUOVA SIDAP Srl" che, in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
4. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;
5. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 130 (autorizzazione allo scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - alla diffida;
 - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
 - alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;
8. di stabilire che l'attività di vigilanza e di controllo delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato tecnico saranno svolte dalle Autorità

competenti;

9. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla società "NUOVA SIDAP Srl" e per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;

10. di chiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi di trasmettere copia conforme anche all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi ed al Comune competente;

11. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dei seguenti allegati:

- società "NUOVA SIDAP Srl" - Allegato tecnico scarichi
- società "NUOVA SIDAP Srl" - "RETE FOGNARIA"

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dello stesso.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ing. Mario Pintaldi

*Documento informatico sottoscritto
con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*